



**PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA**



**COMUNE DI
BRESCELLO**

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI BRESCELLO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.1 IN VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI BRESCELLO (ACCORDO AI SENSI DELL'ART.34 DEL D.LGS. 267/2000).

TRA

la PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (in seguito per brevità Provincia), con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n°59, nella persona del Presidente o suo delegato;

E

il COMUNE DI BRESCELLO (in seguito per brevità Comune) con sede a Brescello (RE), Piazza Matteotti n° 12, nella persona del Sindaco o suo delegato;

Premesso che:

- la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna, in particolare nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile e la sicurezza finalizzate anche al conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;
- la strada provinciale n°1 attraversa il Comune di Brescello dove presenta significativi elementi di pericolosità determinati da eccessiva velocità all'interno del centro abitato di Brescello;
- è obiettivo delle parti garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti cercando di prevenire l'incidentalità anche attraverso la realizzazione di interventi ed azioni per la moderazione della velocità e per l'incremento della sicurezza sulle strade rendendo più sicuro il transito dei veicoli e delle utenze deboli (ciclisti e pedoni);
- la Provincia e il Comune ritengono necessari a tal fine realizzare un intervento di moderazione del traffico lungo il tratto stradale della S.P.1 denominato via Aldo Moro tra la rotatoria all'intersezione con la SP.62R e il cimitero, comportante il ripristino della pavimentazione, la riorganizzazione della sosta con realizzazione di percorsi pedonali dedicati e stalli per la sosta delle automobili e la realizzazione di n. 4 attraversamenti pedonali rialzati e lo spostamento della pensilina fermata autobus;

- tale intervento il cui costo stimato in linea di massima sulla base dello schema progettuale condiviso ammonta a € 250.000,00 sarà determinato precisamente in fase di progetto esecutivo e potrà essere realizzato anche per lotti secondo le disponibilità finanziarie dei due enti;
- in considerazione del comune e condiviso interesse alla realizzazione di tali interventi, le due amministrazioni ritengono opportuno far convergere le reciproche risorse, finanziarie, organizzative e professionali, al fine di rendere più celere ed efficace la realizzazione delle opere;
- la Provincia e il Comune, a tal fine, ritengono necessario realizzare le suddette opere, come sopra stimato in linea di massima e si impegnano a inserirle nel bilancio triennale dei rispettivi enti a seguito della progettazione di fattibilità tecnico ed economica;
- risulta pertanto vantaggioso per Comune e Provincia unire le rispettive professionalità per il perseguimento del fine comune costituito dal miglioramento della sicurezza;
- la Provincia ha approvato il testo del presente accordo con Decreto del Presidente n. ___ del ___/___/___;
- il Comune ha approvato il testo del presente accordo con Delibera di Giunta Comunale n. ___ del ___/___/___.

Considerato che l'art. 34, del D.Lgs. 267/2000, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Oggetto dell'accordo di programma

L'accordo di collaborazione ha per oggetto la collaborazione tra la Provincia e il Comune, finalizzata alla progettazione, all'espletamento delle procedure di gara per l'appalto, alla Direzione Lavori e quant'altro occorrente all'esecuzione e collaudo delle opere citate in premessa. L'efficacia del presente accordo relativamente all'intervento citato in premessa da attuare anche per lotti, decorre dal momento in cui le amministrazioni sottoscrittrici, singolarmente o congiuntamente, rendono disponibili le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Art.2

Impegni della Provincia

In riferimento all'attuazione degli interventi, la Provincia si fa carico, mettendo a disposizione il necessario personale con le professionalità adeguate e/o attraverso l'affidamenti di appositi incarichi, di:

- individuare la figura del Responsabile Unico del Progetto con adeguato profilo;
- effettuare le eventuali procedure espropriative o addivenire ad accordi bonari con privati, per acquisizioni di aree che si rendessero necessarie;
- redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo;
- svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- convocare e gestire, se necessario, la "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere;
- verificare/validare il progetto;
- impegnarsi a reperire le somme per cofinanziare, compatibilmente con le risorse a disposizione e i vincoli di bilancio, l'importo del progetto per una quota fino al 60%;
- trasmettere al Comune il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo per l'adozione del provvedimento di approvazione;
- svolgere le funzioni di esecuzione gara e aggiudicare in via definitiva;
- sottoscrivere il contratto;
- svolgere le attività di direzione lavori e contabilità e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori;
- svolgere le funzioni di certificatore della regolare esecuzione delle opere;

Art.3

Impegni del Comune

In riferimento all'attuazione degli interventi, il Comune si fa carico di:

- fornire la massima collaborazione nell'ambito delle eventuali procedure espropriative compreso la definizione di accordi bonari con i proprietari dei fondi, per l'acquisizioni di aree che si rendessero necessarie;
- finanziare con risorse proprie l'importo complessivo dell'opera per una quota fino al 40% e trasferire le somme alla Provincia di Reggio Emilia in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione;
- approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione;

Art. 4

Tempi

Le parti s'impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza in tempi utili per iniziare i lavori, orientativamente, entro il termine di dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, termine che riveste carattere ordinatorio e non perentorio.

Gli enti sottoscrittori si impegnano altresì a dare la più ampia collaborazione adottando, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità e senza onere alcuno, atti, provvedimenti, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati affinché gli interventi possano regolarmente iniziare e concludersi nel più breve tempo possibile.

Art.5 Collaborazione tra Enti

Gli enti convenzionati si impegnano a fornire la più ampia collaborazione nelle varie fasi del procedimento per l'attuazione degli interventi adottando, ogni volta che se ne presenti la necessità, atti e provvedimenti funzionali alla realizzazione degli stessi e rilasciando, tempestivamente, eventuali pareri o concessioni di competenza.

Gli enti designati alla realizzazione degli interventi provvedono alla reciproca e formale trasmissione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e esecutivi, per la successiva approvazione; decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione, qualora non sia intervenuta richiesta di approfondimento o di modifica, i progetti si intendono tacitamente condivisi, fatte salve le autorizzazioni di legge.

Art.6 Corrispettivi

Tutti gli enti provvederanno al pagamento ai propri dipendenti dell'eventuale incentivo dovuto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 con le risorse che saranno inserite nelle somme a disposizione dei quadri economici del progetto, secondo il Regolamento approvato dalla Provincia .

Art.7 Proprietà delle opere

La proprietà delle opere segue quella del sedime su cui vengono realizzati i manufatti, salvo che tramite specifici accordi non se ne convenga la cessione.

Art.8 Oneri manutentivi

A seguito del completamento dell'opera, alla Provincia rimarrà l'onere di garantire l'integrità del piano viabile, e al Comune l'onere manutentivo dei percorsi pedonali (marciapiedi e attraversamenti), e dei relativi accessori.

Art.9 Affidamento di servizi tecnici a soggetti terzi

Nel caso di conferimento di servizi tecnici, in fase di esecuzione dei lavori, conseguenti alla necessità di trovare professionalità non presenti all'interno degli organici degli enti sottoscrittori o per carenze di organico, tali costi saranno ricompresi nel quadro economico di progetto.

Art.10
Polizze assicurative

Comune e Provincia provvedono agli adempimenti assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente, impiegato nell'attività oggetto del presente accordo con la precisazione che anche tali importi saranno previsti all'interno del Quadro economico dei singoli interventi.

Art.11
Durata dell'accordo e recesso

Il presente accordo decorre dalla data della pubblicazione e cessa alla data di completamento delle attività e opere in parola. In caso di recesso unilaterale, fa sorgere l'obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro ente. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui all'art.8.

Art.12
Richiamo alle disposizioni legislative

Per quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alla normativa del vigente Codice Civile e ad ogni altra norma di legge in materia.

Art.13
Divergenze

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contenuto dell'accordo spetta, ai sensi dell'art.20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove l'Accordo medesimo è stato stipulato. È escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie.

Art.14
Vigilanza

I compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione del contenuto dell'Accordo saranno affidati ad un collegio presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e composto dal Sindaco del Comune o da suo delegato.

Art.15
Sottoscrizione

Il presente atto è sottoscritto, in applicazione dell'art.15 comma 2bis della Legge 241/1990 e s.m.i. mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione s'intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegato b) del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. n.131/1986;

Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Reggio Emilia

Il Presidente

Comune di Brescello

Il Sindaco